

PROVINCIA DI VICENZA

AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA

Prot. n. 897 / AMB

Vicenza, 7.1.2010

Oggetto : chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle indicazioni regionali.

Con la presente si vuole fornire indicazioni in merito alla realizzazione e gestione dei nuovi centri di raccolta, nonché alla modifica strutturale e alla gestione dei centri di raccolta esistenti. Si richiamano pertanto di seguito i riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 152/2006 all'art. 183 definisce 'centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281';
- il D.M. 8.4.2008, così come modificato dal D.M. 13.5.2009, all'art. 1 stabilisce che 'i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediate raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.'
- il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 59 del 22.11.2004, definisce questo genere di manufatti come 'aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento';

Per prima cosa risulta necessario delineare due casistiche distinte:

1. Nuovi centri di raccolta.
2. Centri di raccolta esistenti.

1. NUOVI CENTRI DI RACCOLTA

Per nuovi centri di raccolta intendiamo quelli per cui il progetto di realizzazione è stato predisposto dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.5.2009, cioè dopo il 18.7.2009, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Queste strutture dovranno essere progettate, realizzate e gestite in piena conformità alle disposizioni del D.M. 8.4.2008 come modificato dal D.M. 13.5.2009, cui si aggiungono anche le specifiche dalla D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009:

- ❑ il progetto di un nuovo centro di raccolta viene approvato dal punto di vista urbanistico ed edilizio dal Comune sul cui territorio viene ad essere ubicato;
- ❑ il progetto relativo ad ogni successiva modifica strutturale al centro di raccolta che il Comune ritenesse necessaria per migliorare il servizio, anche accogliendo la richiesta del soggetto gestore del centro di raccolta (che può anche predisporre il progetto con i relativi costi di realizzazione), viene approvato dal punto di vista urbanistico ed edilizio dal Comune sul cui territorio è ubicato il centro di raccolta;

i progetti di cui ai punti precedenti dovranno essere conformi alle disposizioni dell'Allegato I del D.M. 8.4.2008 come modificato dal D.M. 13.5.2009 *'Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati'* nonché alle disposizioni regionali emanate con l'Allegato alla D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009 *'Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani a seguito della disciplina introdotta dal DM 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13.5.2009'*.

La realizzazione di un nuovo centro di raccolta ed ogni modifica strutturale successiva dovranno essere comunicate alla Provincia, unitamente ad un elaborato grafico in scala adeguata riportante il lay-out aggiornato della struttura, **entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori**.

Fermo restando l'integrale contenuto della normativa sopraccitata (D.M. 8.4.2008 come modificato dal D.M. 13.5.2009, D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009) si ritiene comunque opportuno ricordare alcuni aspetti rilevanti:

- a) Relativamente alla gestione delle acque meteoriche all'interno del centro di raccolta devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.G.R.V. 2884 del 29.9.2009.
 - b) Fra gli elementi del progetto deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area (punto 2.4 allegato 1 al D.M. 8.4.2008 e s.m.i.)
 - c) Relativamente ai rifiuti conferibili e alle modalità di conferimento e gestione dei rifiuti presso il nuovo centro di raccolta il D.M. 8.4.2008, come modificato dal D.M. 13.5.2009, riporta al punto 4.2 dell'allegato 1 l'elenco dei rifiuti conferibili presso il nuovo centro di raccolta con i relativi codici.
 - d) L'elenco dei rifiuti raccolti presso il nuovo centro di raccolta e le eventuali successive variazioni apportate a tale elenco per attivazione di nuove raccolte di rifiuti ricompresi nell'elenco del D.M. 8.4.2008, come integrato dal D.M. 13.5.2009, o sospensione di raccolte già attivate, dovranno essere comunicati alla Provincia entro 30 dall'avvenuta attivazione/sospensione della raccolta dei rifiuti, anche al fine di consentire l'aggiornamento del sistema informatico regionale dei catasti delle fonti di pressione ambientale (SIRAV).
 - e) Presso i nuovi centri di raccolta potranno essere raccolti rifiuti diversi da quelli riportati nel D.M. 8.4.2008 e s.m.i. **previa richiesta di autorizzazione alla Provincia secondo le modalità dell'art. 29 della L.R. 3/2000**. La Provincia, svolta l'istruttoria tecnica di competenza, rilascerà un provvedimento di autorizzazione **solo** per i rifiuti contraddistinti con codici CER eccedenti l'elenco di cui al D.M. 8.4.2008, come integrato dal D.M. 13.5.2009 da conservare ed esibire agli Enti di controllo.
 - f) Relativamente alla gestione della documentazione del centro di raccolta, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 8.4.2008, come modificato dal D.M. 13.5.2009, e alla luce delle indicazioni regionali fornite con la D.G.R.V. 3043 del
-

20.10.2009, dovranno essere adottate le schede di cui all'allegato IA per le utenze non domestiche che conferiscono presso la struttura e all'allegato IB per la contabilizzazione di tutti i rifiuti in uscita dalla struttura. Il registro previsto dall'art. 29 della L.R. 3/2000, opportunamente integrato con le schede per il conferimento da parte delle utenze non domestiche e con le schede dell'allegato IB del decreto ministeriale, sarà necessario solo nel caso di autorizzazione provinciale alla raccolta di rifiuti diversi da quelli previsti nel D.M..

- g) Relativamente alla gestione del centro di raccolta: il soggetto gestore del nuovo centro di raccolta dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella Categoria 1 'Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani' di cui all'art. 8 del D.M. 406 del 28.4.1998. Il Comune potrà, in alternativa, gestire il nuovo centro di raccolta con proprio personale dipendente appositamente formato, come previsto dalla Regione nella propria deliberazione di Giunta 3043 del 20.10.2009.
- h) Relativamente alle garanzie finanziarie, i gestori dei nuovi centri di raccolta, oltre al rispetto dell'art. 2 della Delibera del 20.7.2009 in materia di prestazione di garanzia finanziaria per l'iscrizione alla specifica categoria dell'Albo gestori ambientali, dovranno prestare a favore del Comune competente per territorio, idonea polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a 25.000 euro, alla stregua di quanto già visto nella D.G.R.V. 2528/99. Sarà cura del Comune verificare che la prestazione della garanzia avvenga prima della messa in esercizio del nuovo centro di raccolta (analogamente a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 3/2000 e dal D.Lgs. 152/06, che prevedono che la messa in esercizio dell'impianto sia subordinata alla presentazione delle polizze, pertanto la mancanza della garanzia finanziaria rende nulla l'autorizzazione e l'esercizio si configura come gestione non autorizzata di rifiuti).
Qualora il centro di raccolta sia gestito direttamente dal Comune con proprio personale, la polizza responsabilità civile inquinamento, con massimale assicurato pari a 25.000 euro, dovrà essere prestata dal Comune a favore della Provincia (punto 15 allegato alla D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009). In questo caso copia dei rinnovi annuali dovrà essere inviata alla Provincia.

2. CENTRI DI RACCOLTA ESISTENTI.

Intendiamo per centri di raccolta esistenti quelli **già autorizzati** alla realizzazione ed esercizio con provvedimento della Provincia rilasciato ai sensi della L.R. 3/2000 secondo le procedure di cui all'art. 29 **prima del 18.7.2009.**

Secondo il D.M., art. 2 punto 7, i centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il 18 gennaio 2010. Qualora tali impianti siano già conformi alle disposizioni tecnico gestionali di cui all'allegato 1 non è necessaria una nuova autorizzazione.

La D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009, al punto 3, chiarisce che i centri di raccolta già autorizzati ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2000 possono continuare a ricevere i rifiuti riportati in autorizzazione anche se diversi da quelli del D.M. 8.4.2008 e s.m.i., devono però uniformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale per tutti gli altri aspetti: adeguamento strutturale e gestione. Una volta scaduta l'autorizzazione provinciale i centri di raccolta potranno continuare l'esercizio senza bisogno di rinnovo del provvedimento.

Secondo quanto riportato: **l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia ha validità fino alla scadenza per quanto riguarda i rifiuti raccolti**, per quanto riguarda **la gestione dal 18.1.2010** i centri di raccolta **dovranno essere gestiti** (personale presente in ecocentro durante l'apertura al pubblico) **da personale dipendente del Comune o da gestore iscritto in Categoria 1 all'Albo nazionale gestori**, per quanto riguarda **la struttura** questa dovrà **essere conforme all'allegato 1 del D.M. dal 18.1.2010.**

Relativamente ai rifiuti che possono essere raccolti presso il centro di raccolta esistente ed in possesso di autorizzazione provinciale, ricordiamo che possono continuare ad essere raccolti **tutti i rifiuti** ricompresi nel provvedimento di autorizzazione **anche se diversi da quelli di cui al D.M. 8.4.2004 e s.m.i..**

L'attivazione di ulteriori raccolte, in vigore dell'autorizzazione provinciale, potrà avvenire:

1. **per i rifiuti ricompresi nell'elenco del D.M. 8.4.2008**, come integrato dal D.M. 13.5.2009, attivando la raccolta nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale, dandone comunicazione alla Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta attivazione della raccolta dei rifiuti, anche al fine di consentire l'aggiornamento del sistema informatico regionale dei catasti delle fonti di pressione ambientale (SIRAV).
2. **per i rifiuti non ricompresi nell'elenco del decreto ministeriale**, previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 29 della L.R. 3/2000. **La Provincia**, svolta l'istruttoria tecnica di competenza, rilascerà un provvedimento di autorizzazione **solo** per i rifiuti contraddistinti con codici CER eccedenti l'elenco di cui al D.M. 8.4.2008, come integrato dal D.M. 13.5.2009, da conservare ed esibire agli Enti di controllo.

Sempre relativamente ai rifiuti raccolti presso la struttura, qualora si intenda sospendere la raccolta di una tipologia di rifiuto, sia esso ricompreso nell'elenco ministeriale o autorizzato espressamente dalla Provincia, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione della raccolta, anche al fine di consentire l'aggiornamento del sistema informatico regionale dei catasti delle fonti di pressione ambientale (SIRAV).

Se il centro di raccolta necessita di adeguamenti strutturali alle disposizioni del DM 8.4.2008 e s.m.i. (necessità di realizzare tettoie, vasche a tenuta per la raccolta degli spandimenti...) **il relativo progetto viene approvato dal punto di vista urbanistico ed edilizio dal Comune** sul cui territorio è ubicato il centro di raccolta. Negli atti di approvazione saranno fissati anche i termini di realizzazione qualora, **per motivate, conclamate e indiscutibili necessità**, non sia possibile completare gli interventi entro il 18.1.2010. Degli interventi di adeguamento dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro 30 giorni dalla loro ultimazione, allegando un elaborato grafico, in scala adeguata, riportante il layout aggiornato della struttura.

Qualora il Comune ritenesse necessario, per migliorare il servizio, procedere ad un **ampliamento o a una modifica della struttura esistente**, il progetto relativo verrà approvato dal punto di vista urbanistico ed edilizio dal Comune sul cui territorio è ubicato il centro di raccolta. Analogamente se il progetto dovesse essere proposto e predisposto dal soggetto gestore.

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche all'interno del centro di raccolta dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGRV 2884 del 29.9.2009.

Relativamente alla gestione del centro di raccolta: a partire dal 18.1.2010 il soggetto gestore del centro di raccolta esistente dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella Categoria 1 'Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani' di cui all'art. 8 del DM 406 del 28.4.1998. Il Comune potrà, in alternativa, gestire il centro di raccolta con proprio personale dipendente appositamente formato, come previsto dalla Regione nella propria deliberazione di Giunta 3043 del 20.10.2009.

La precisazione sulle modalità di gestione del centro di raccolta, se in gestione diretta con personale dipendente o tramite gestore iscritto all'Albo gestori ambientali – categoria 1, dovrà essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni dall'individuazione del soggetto gestore, anche al fine di verificare la corretta prestazione delle garanzie finanziarie;

Relativamente alla gestione della documentazione presso il centro di raccolta, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 8.4.2008, come modificato dal D.M. 13.5.2009, e secondo le indicazioni regionali fornite con D.G.R.V. 3043 del 20.10.2009, dovrà essere compilato il registro previsto dall'art. 29 della L.R. 3/2000 e le schede di cui all'allegato IA del decreto per le sole utenze non domestiche che conferiscono e le schede previste dell'allegato I B.

Relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie per i centri di raccolta esistenti valgono le stesse disposizioni che per i nuovi. Le garanzie finanziarie da prestare per la gestione dei centri di raccolta sono:

- le garanzie previste dall'Albo gestori per l'iscrizione alla categoria 1;
-

- la polizza RC inquinamento con massimale 25.000 euro da prestarsi a favore del Comune nel caso di gestione in capo ad un soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali in categoria 1. Il Comune dovrà verificare la che la polizza RC inquinamento rimanga valida per tutta la durata dell'esercizio del centro di raccolta. La polizza dovrà essere prestata a favore della Provincia nel caso di gestione diretta da parte del Comune con proprio personale dipendente. La polizza dovrà rimanere valida per tutta la durata dell'esercizio del centro di raccolta e copia dei rinnovi annuali dovrà essere inviata alla Provincia.

COSA FARE ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE

Se non sono necessari adeguamenti strutturali, se i rifiuti raccolti sono tutti compresi nell'elenco del D.M., alla scadenza dell'autorizzazione provinciale **non è necessaria nessuna richiesta di rinnovo** e da parte della Provincia, non verrà rilasciato nessun provvedimento di rinnovo. Il centro di raccolta potrà continuare ad essere operativo nella sua configurazione, con il gestore iscritto all'Albo o con personale dipendente del Comune e adibito alla raccolta dei rifiuti fino a quel momento raccolti.

Se i rifiuti raccolti sono diversi da quelli del D.M. e si intende continuare a raccogliere gli stessi rifiuti o altri ancora, è possibile **fare richiesta alla Provincia** che, secondo le disposizioni dell'art. 29 della L.R. 3/2000, rilascerà un provvedimento di autorizzazione a raccogliere quelle particolari tipologie di rifiuti, dopo aver svolto l'istruttoria tecnica di competenza.

INDICAZIONI GENERALI (PER CENTRI DI RACCOLTA NUOVO ED ESISTENTI)

I rifiuti raccolti presso i centri di raccolta dovranno essere conteggiati nel MUD del Comune o del 'soggetto istituzionale responsabile' (Consorzio o ATO) quali **rifiuti prodotti dal Comune** entro la scadenza di legge e con le modalità dettate dalla normativa nazionale e regionale, nonché secondo le indicazioni dell'Osservatorio regionale rifiuti (programma Orso o altri successivi programmi informatici che potranno essere messi in opera).

I rifiuti raccolti presso i centri di raccolta sono da intendersi rifiuti prodotti dal Comune nel cui territorio si trova in centro o, nel caso di centri intercomunali, dai Comuni che usufruiscono del servizio secondo le disposizioni delle convenzioni, accordi ecc.... fra i Comuni utilizzatori della struttura. Pertanto **sui formulari di trasporto dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta come produttore dovrà essere indicato il Comune.**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 152 del 3.4.2006 art. 183;

DM 8.4.2008

DM 13.5.2009

D.Lgs. 151 del 25.7.2005

DM 406 del 28.4.1998

DM 8.10.1996 come modificato dal decreto 23.4.1999


L.R. 3/2000 art. 29

DGRV 3043 del 20.10.2009 'Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani a seguito della disciplina introdotta dal DM 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13.5.2009'

DGRV 2884 del 29.9.2009 'Piano di Tutela delle Acque. Approvazione di ulteriori norme di salvaguardia.' (art. 39 relativo alle acque meteoriche)

Delibera 2 del 20.7.2009 Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione del comitato nazionale 16.7.1999 prot. 3.



RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI:

DOMANDA: I punti 3 e 4 della DGRV 3043 del 20.10.2009 dicono che gli ecocentri già realizzati ed autorizzati ai sensi dell'art.29 della L.R. 3/2000 possono continuare a ricevere le tipologie di rifiuti per cui sono stati autorizzati (anche se in più rispetto a quelle previste dal DM 08/04/08) e che una volta decaduta l'autorizzazione in essere, potranno continuare l'attività fino a quel momento svolta, senza necessità di una nuova autorizzazione. Quindi, se un ecocentro si trova ad avere l'autorizzazione che scade tra qualche mese, tale autorizzazione vale fino alla data di scadenza dopo di che la Province non faranno più alcun rinnovo?

RISPOSTA: Una volta scaduta l'autorizzazione provinciale non ne viene rilasciata un'altra, non ci sarà cioè nessun rinnovo di provvedimenti provinciali.

DOMANDA: Se l'autorizzazione all'esercizio di un ecocentro scade ad esempio a marzo del 2010 bisogna fare domanda di rinnovo?

RISPOSTA: No, non deve essere fatta domanda di rinnovo perchè non è più richiesta l'autorizzazione provinciale per l'esercizio dell'ecocentro (centro di raccolta) ma solo l'affidamento ad un gestore iscritto all'albo nazionale gestori in categoria 1 o la prosecuzione della gestione diretta da parte del Comune con proprio personale dipendente. Nel caso del gestore iscritto la legittimazione all'esercizio del centro di raccolta sarà la sua iscrizione cioè la sua abilitazione a gestire i centri di raccolta.

DOMANDA: Una volta che l'autorizzazione è scaduta, i codici che erano autorizzati in più rispetto all'elenco del DM 08/04/08, rimangono comunque autorizzati? Al momento della scadenza va subito chiesto alla Provincia che confermi l'autorizzazione per quei codici in più? (il punto 6 della DGRV dice che possono essere chiesti dei codici in più rispetto all'elenco del DM).

RISPOSTA: Per continuare a raccogliere i rifiuti non previsti dal decreto ministeriale (già autorizzati dalla Provincia ma anche per attivare la raccolta di altri rifiuti non compresi dal decreto ministeriale e neanche dall'autorizzazione Provinciale) bisogna fare richiesta di autorizzazione alla Provincia ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2000. La Provincia, dopo aver svolto l'istruttoria di competenza, rilascerà un provvedimento di autorizzazione esclusivamente per quei codici.

DOMANDA: Il punto 17 della DGRV 3043 del 20.10.2009 dice che, oltre alle schede introdotte dal DM 08/04/2008, i gestori dei centri di raccolta sono obbligati alla compilazione e all'invio del MUD nonché alla tenuta del registro di carico e scarico per attività di raccolta: che registro? Che MUD? Vuole dire che oltre alle schede previste dal DM, i gestori, per l'attività dell'ecocentro, devono fare un apposito registro di c/s e un MUD? O vuole solo ricordare che, poiché si dà per scontato che chi gestisce l'ecocentro sia anche chi fa la raccolta sul territorio (cosa che poi invece non è sempre così) tale soggetto oltre alle schede dell'ecocentro deve comunque, come è sempre stato, fare il registro e il MUD per l'attività di raccolta pubblica che fa presso i cittadini?

RISPOSTA: Presso il centro di raccolta, autorizzato ai sensi dell'art. 29 della L.R. 3/2000, deve continuare ad essere tenuto il registro dell'art. 29 della L.R. 3/2000 oltre alle schede previste dal D.M..

I rifiuti raccolti presso il centro di raccolta dovranno poi essere inseriti nel MUD del Comune come prodotti dal Comune (o dai Comuni se trattasi di centro di raccolta intercomunale).

DOMANDA: Come ci si deve comportare per quei codici che non ci sono nelle autorizzazioni provinciali e che ora però compaiono nel DM? Qualche autorizzazione provinciale, anche di quelle recenti, autorizza solo alcuni codici (richiesti dai Comuni), ma il DM ora prevede un elenco di codici molto più ampio per il quale, una volta che l'ecocentro è a posto a livello gestionale e strutturale, tutti teoricamente dovrebbero essere autorizzati. Quindi gli ecocentri che

attualmente sono ancora autorizzati (e molti lo saranno per anni) secondo l'art.29 L.R.3/2000 sono però anche autorizzati agli altri codici del DM?

RISPOSTA: L'attivazione della raccolta di rifiuti ricompresi nell'elenco del decreto ministeriale, in aggiunta a quanto già autorizzato con provvedimento provinciale, potrà avvenire: attivandone la raccolta nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale, dandone comunicazione alla Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta attivazione.

La sospendere la raccolta di una tipologia di rifiuto, sia esso ricompreso nell'elenco ministeriale o autorizzato espressamente dalla Provincia, dovrà essere comunicata alla Provincia entro 30 dall'avvenuta sospensione.

La comunicazione alla Provincia si rende necessaria anche al fine di consentire l'aggiornamento del sistema informatico regionale dei catasti delle fonti di pressione ambientale (SIRAV).

DOMANDA: Segnalo alcune incompatibilità tra i codici CER del D.M. 8/4/2008 e DGRV 769/2005, che rischiano di creare problemi infiniti come quelli legati ai codici dei toner (non ancora risolti). I rifiuti interessati sono:

- toner: il DM 08/04/08 li identifica con CER 080318, 160216 e 200399; non contempla i CER 080317* e 160215*; in ogni caso questi ultimi sono autorizzati dai provvedimenti provinciali e pertanto, finchè le autorizzazioni sono valide, siamo autorizzati a raccoglierci.
- accumulatori: il DM li identifica con CER 200133* e 200134; nelle autorizzazioni la situazione è mista, in alcune sono identificati con CER 200133, ma in altre sono identificati con CER 160601*: in quel caso come ci comportiamo? Usiamo il codice del DM o il codice dell'autorizzazione?
- oli minerali: il DM usa il codice 200126*; anche qui nelle autorizzazioni c'è una situazione mista, in alcune è indicato questo codice, in altre il codice 130205*; anche in questo caso è necessario capire come muoverci, con le stesse possibili conseguenze di cui al punto precedente.

RISPOSTA: Fino a che vale l'autorizzazione provinciale e' possibile:

- continuare a raccogliere tutti i rifiuti previsti nel provvedimento di autorizzazione con i codici in esso indicati,
- raccogliere i rifiuti riportati nell'autorizzazione provinciale + i rifiuti non compresi nel provvedimento che sono però nel decreto ministeriale comunicandolo alla Provincia l'elenco completo dei rifiuti che si intende raccogliere,
- variare i rifiuti raccolti non raccogliendo più alcuni codici dell'autorizzazione provinciale e raccogliendo invece dei codici del decreto ministeriale, sempre comunicandolo alla Provincia e nel rispetto delle disposizioni tecniche del D.M.

DOMANDA: in relazione alla polizza assicurativa di cui al punto 15 All. A della DGRV n. 3043 del 20/10/2009 la stessa è da intendersi, per così dire, cumulativa rispetto alla polizza RC inquinamento già stipulata dal Comune a cui è riferibile l'ecocentro oppure quest'ultima polizza può essere sostituita dalla polizza richiesta dalla delibera sopra citata?

RISPOSTA: Le garanzie finanziarie da prestare per la gestione dei centri di raccolta sono:

- le garanzie previste dall'albo gestori per l'iscrizione alla categoria 1
- la polizza RC inquinamento con massimale 25.000 euro da prestarsi a favore della Provincia nel caso di gestione diretta da parte del Comune con proprio personale o a favore del Comune nel caso di gestione in capo ad un soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali in categoria 1.

Qualora sia ancora valida la polizza RC inquinamento già prestata dal Comune a favore della Provincia non deve esserne fatta un'altra: sarà sufficiente procedere ai rinnovi annuali trasmettendone copia alla Provincia, esattamente come sempre fatto fino ad ora.

Qualora la gestione del centro di raccolta sia affidata ad un soggetto iscritto all'Albo la polizza dovrà essere rifatta a favore del Comune a far data dall'affidamento del servizio.

in ciascuno dei due casi la polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dell'esercizio del centro di raccolta.
